STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 175

Posti di organico Riassorbimento personale eccedente

Le piante organiche delle varie categorie del personale ferroviario saranno determinate dalla legge. Entro i limiti che saranno stabiliti dalla legge, il Ministro per i trasporti provvedera', con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, alle variazioni occorrenti. Il personale eventualmente eccedente alle piante organiche che saranno emanate con la legge prevista nel precedente comma, verra' iscritto nei relativi ruoli in soprannumero e sara' riassorbito in ragione di un sesto dei posti che si renderanno annualmente vacanti, intendendosi, con cio', annullate tutte le percentuali di riassorbimento previste da altre disposizioni di legge. Fino a quando non sara' emanata la legge prevista, nel primo comma, rimarranno in vigore le attuali piante organiche. Nella prima attuazione della presente legge il Ministro per i trasporti potra' determinare le opportune ripartizioni, in relazione alle qualifiche previste dalla presente legge, entro i limiti delle piante organiche attualmente in vigore.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 7 febbraio 1960 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	I — Disposizioni generali per l'inquadramento del personale, per la formazione dei ruoli e per l'assegnazione delle classi di stipendio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-175-posti-di-organico-riassorbimento-personale-eccedente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it